

# LEAP

---

NEWSLETTER

---

NEWSLETTER DEL 16 LUGLIO 2020

<b>GIURISPRUDENZA</b>	<b>3</b>
<b>Contratti Pubblici e Diritto Amministrativo</b>	<b>3</b>
Tar Lazio, Roma, Sez. II, 6 luglio 2020, n. 7742	3
<b>Diritto Civile e Processuale Civile</b>	<b>8</b>
Corte di Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza, 12 giugno 2020, n. 11304	8
Corte di Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza, 15 giugno 2020, n. 11465	19
Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza, 24 giugno 2020, n. 12387	22

## GIURISPRUDENZA

CONTRATTI  
PUBBLICI E DIRITTO  
AMMINISTRATIVO**Tar Lazio, Roma, Sez. II, 6  
luglio 2020, n. 7742****Massima**

Sussiste l'interesse dell'impresa a ricorrere contro l'esclusione da una pubblica gara anche quando la stessa intenda salvaguardare la propria sfera morale, incisa negativamente dal provvedimento della stazione appaltante.

In particolare, l'utilità che deriva dall'accoglimento di un ricorso in materia di contratti pubblici non deve necessariamente involgere profili patrimoniali, ben potendo consistere unicamente nella lesione del prestigio o dell'immagine della stessa, suscettibile di pregiudicare la partecipazione a future procedure di gara.

**Caso di specie**

Dopo essere risultata aggiudicataria provvisoria della procedura negoziata indetta da CONSIP ex art. 36, comma 2, lett. b), e comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, la ricorrente - unico concorrente rimasto in gara - veniva esclusa a seguito dei controlli effettuati sul possesso dei requisiti dichiarati in gara ex art. 80 del predetto Codice dei contratti pubblici.

In particolare, in sede di verifica dei requisiti dichiarati in gara dalla suddetta aggiudicataria emergeva che il legale rappresentante di quest'ultima aveva commesso un reato di cui all'art. 10 ter del D.Lgs. n. 74/2000 - mancato versamento dell'IVA per l'anno 2007 - accertato con sentenza del 2014, poi confermata dalla Corte d'appello nel 2015.

Siffatta sentenza di condanna, divenuta irrevocabile il 1 giugno 2016 (una volta dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione promosso dalla interessata), per quanto di interesse in questa sede prevedeva come pena accessoria l'incapacità di

contrattare con la PA per un anno (precisamente fino al 1 giugno 2017).

Ciò posto, sull'assunto che detta condanna non era stata dichiarata in sede di gara la stazione appaltante chiedeva alla ricorrente di fornire tutte le informazioni utili per poter effettuare le opportune valutazioni del caso.

In esito al riscontro fornito dall'aggiudicataria, ne veniva disposta l'esclusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis), del d.lgs. n. 50/2016, per aver reso dichiarazione non veritiera, e segnatamente per aver omesso informazioni relative a profili di moralità professionale.

A seguito del ricorso proposto dalla suddetta impresa esclusa, CONSIP si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la carenza di interesse a ricorrere in capo alla ricorrente, in ragione del fatto che la società, per sua stessa ammissione, avrebbe agito per tutelare la propria reputazione e affidabilità professionale e non anche per ottenere il bene della vita costituito dall'aggiudicazione della gara oggetto del giudizio.

### **Motivi della decisione**

Il Tribunale adito ha anzitutto respinto la citata eccezione preliminare di CONSIP sulla carenza di interesse della ricorrente *"(...) in quanto, a tale riguardo, non rileva che la ricorrente non abbia articolato censure specifiche avverso l'esito finale della gara (ossia la non aggiudicazione, che pure è stata oggetto di impugnazione), sussistendo in capo alla stessa un interesse a che sia in ipotesi accertata la correttezza del proprio comportamento al fine di evitare le conseguenze lesive derivanti dal provvedimento di esclusione, suscettibili di pregiudicare la partecipazione a future procedure di gara in quanto incidenti sulla reputazione aziendale che è anch'essa indubbiamente un bene giuridico tutelato dall'ordinamento (si pensi solo in materia di appalti pubblici agli istituti del rating di legalità e del rating di impresa. L'utilità ricavabile dall'accoglimento del ricorso non deve necessariamente involgere la sfera patrimoniale del ricorrente potendo consistere anche nella lesione del prestigio o dell'immagine dello stesso ed incidere, pertanto, sulla sfera morale della persona fisica o giuridica"*.

Ciò posto, poiché nel caso di specie la ricorrente era l'unico concorrente rimasto in gara al momento dell'impugnata esclusione, era evidente che in caso di esito favorevole del gravame, la procedura sarebbe regredita alla fase dell'aggiudicazione

provvisoria e della verifica dei requisiti con la possibilità per la società di conseguire l'aggiudicazione definitiva.

Allo stesso modo, nel caso in cui l'amministrazione avesse bandito, nelle more, una nuova procedura oppure deciso di non assegnare più la commessa, sarebbe residuata in capo alla ricorrente, sussistendone peraltro i presupposti, la possibilità di proporre un'azione risarcitoria.

Quanto al merito del gravame, la questione da risolvere per poter valutare la legittimità del provvedimento di esclusione concerne la sussistenza o meno dell'obbligo dichiarativo in capo alla ricorrente in relazione alla sentenza di condanna a carico del legale rappresentante, astrattamente rilevante ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. g), del Codice per l'applicazione della pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la PA per un anno. In proposito, il Collegio ha *in primis* affermato che *"(...) in astratto le condanne per i reati dai quali derivi l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione debbano essere portate a conoscenza della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lett. g) in quanto esse, nel caso in cui la pena accessoria sia perdurante, determinano ex lege l'interdizione dalla partecipazione alle gare pubbliche"*.

Nel caso di specie, seppure era presente la sanzione accessoria, quest'ultima era però limitata ad un arco temporale breve - un anno - e, oltretutto, ben due anni prima dell'indizione della gara oggetto del presente giudizio aveva esaurito i suoi effetti interdittivi.

Ciò posto, tale pena accessoria non poteva certamente ritenersi rilevante ai fini dell'esclusione automatica della ricorrente, in virtù di quanto previsto dal comma 10 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Infatti, come precisato dal Tar Roma, *"(...) alla luce di tale circostanza e della valutazione vincolata circa la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice, non si può ritenere che la ricorrente abbia falsamente attestato di possedere i requisiti per la partecipazione alla gara ai sensi della citata disposizione. La natura strumentale dell'obbligo dichiarativo rispetto alla verifica circa il possesso dei requisiti, conduce a ritenere sproporzionata l'esclusione della ricorrente per il solo fatto di aver omesso di dichiarare l'esistenza di una condanna in relazione alla quale la stazione appaltante non avrebbe potuto fare altro che rilevare l'assenza di conseguenze interdittive"*.

A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la falsità dichiarativa non può ravvisarsi neppure con riguardo al comma 5 dell'articolo 80 - norma che, in astratto, consentirebbe alla stazione appaltante di svolgere una valutazione discrezionale circa la sussistenza di un'ipotesi di grave illecito professionale ascrivibile all'operatore economico - poiché, al momento dell'indizione della gara (ottobre 2019), erano trascorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (giugno 2016); con la conseguenza che, anche con riguardo a tale ipotesi, in concreto non residuava in capo alla stazione appaltante la facoltà di effettuare una valutazione della condanna ai fini di una eventuale esclusione. Ed infatti, come ben noto, sia alla luce della normativa comunitaria (articolo 57, comma 7, della Direttiva 2014/24/UE) sia ai sensi della più recente normativa introdotta a livello nazionale e applicabile *ratione temporis* alla fattispecie (articolo 80, comma 10 bis), la stazione appaltante non può escludere ai sensi del citato art. 80, comma 5, lett. c), un concorrente laddove le circostanze che potrebbero costituire un grave illecito professionale si siano verificate nel periodo antecedente l'ultimo triennio.

Nel caso scrutinato bisogna, infatti, tenere in considerazione che i fatti costituenti la condotta sanzionata risalgono a 11 anni prima rispetto all'indizione della gara e che, al momento della partecipazione erano comunque decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna; di modo che, in caso di espressa menzione della condanna, la stessa non avrebbe potuto formare oggetto di valutazione ai fini dell'esclusione da parte della stazione appaltante.

Per evitare fraintendimenti, la più recente giurisprudenza si è orientata alla individuazione di un limite temporale all'obbligo dichiarativo, ancorato alla postulata irrilevanza di illeciti commessi dopo il triennio anteriore all'adozione degli atti indittivi in virtù della diretta operatività di quanto disposto dall'articolo 57 della Direttiva 2014/24/UE (Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2020, n. 1605; Tar Lazio, sede di Roma, Sez. II-ter, sentenza n. 4917 dell'11 maggio 2020).

*“La suddetta disciplina, circoscrivendo lo spatium temporis del divieto di contrarre vale, altresì, a determinare nel tempo la rilevanza giuridica dei fatti oggetto delle sentenze di condanna ovvero degli atti amministrativi di accertamento dell'illecito”.*

Oltretutto, è vero che il reato tributario in questione era stato commesso dal legale

rappresentante della ricorrente, ma ciò è invero avvenuto quando questo ricopriva detto ruolo in favore di un diverso operatore economico e, quindi, nell'interesse di quest'ultimo.

Come se non bastasse, emerge altresì l'erroneità del riferimento all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), da parte della stazione appaltante, come automatica causa di esclusione, atteso che affinché *"(...) il concorrente possa essere escluso ai sensi della citata disposizione la norma richiede che le informazioni false, fuorvianti ovvero omesse siano suscettibili di "influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione" o di incidere sul "corretto svolgimento della procedura". Da quanto sin qui rilevato, è evidente che nel caso di specie l'informazione non fornita circa l'esistenza della predetta condanna non era suscettibile né di incidere sul corretto svolgimento della procedura, in quanto l'incongruenza rilevata avrebbe potuto risolversi in sede di richiesta di chiarimenti senza particolare aggravio per la stazione appaltante, né tantomeno di influenzare le determinazioni di Consip in merito all'esclusione del concorrente in ragione del fatto che in concreto la ricorrente non avrebbe potuto essere esclusa né ai sensi dell'articolo 80, comma 1 né ai sensi del comma 5, lett. c). Sostenere che in astratto la stazione appaltante non è stata messa in condizione di effettuare delle valutazioni che in concreto non potevano essere svolte in ragione del mero decorso del tempo, costituisce una motivazione tautologica".*

Ciò posto, seppure la stazione appaltante nella prima fase di accertamento si era comportata correttamente richiedendo i chiarimenti alla ricorrente, avrebbe poi - nel momento in cui si era resa conto dell'incongruenza emersa a seguito degli accertamenti disposti - dovuto concludere positivamente la verifica della sussistenza dei requisiti di moralità professionale in capo all'aggiudicataria provvisoria.

Occorre inoltre evidenziare che, dalle informazioni fornite dalla ricorrente in sede di chiarimenti emergeva anche la buona fede della stessa, la quale in una precedente gara gestita sempre da Consip, aveva dichiarato la sussistenza della condanna e, nonostante ciò, era stata ammessa alla fase successiva della gara.

Pertanto, la decisione presa dalla stazione appaltante non può dirsi neanche sorretta dalla necessità di tutelarsi rispetto ad una presunta inaffidabilità della ricorrente comprovata dalla reticenza a fornire informazioni dovute.

Infine, la pronuncia in esame ha statuito che *“La pretesa di un obbligo dichiarativo che non abbia una durata temporale predeterminata e correlata alla rilevanza della circostanza oggetto della dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara, deve ritenersi contraria al principio di ragionevolezza e di non aggravamento, così come un’esclusione fondata sulla mera inottemperanza a tale obbligo appare del tutto sproporzionata risolvendosi, altresì, nel caso di specie in una violazione dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa stante la conclusione della gara con una non aggiudicazione della stessa con evidente frustrazione non solo dell’interesse privato ma anche dell’interesse pubblico all’affidamento della commessa. 45. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, l’esclusione della ricorrente e gli atti ad essa consequenziali devono essere annullati, impregiudicati gli ulteriori provvedimenti di competenza della stazione appaltante”*.

Ebbene, per tutto quanto suddetto, il Collegio ha accolto il ricorso annullando gli atti impugnati dalla ricorrente.

DIRITTO CIVILE E  
PROCESSUALE CIVILE

## Corte di Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza, 12 giugno 2020, n. 11304

Massima

In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società, ex art. 2495 c.c., comma 2, il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di



liquidazione, ma comunque provato quanto alla sua sussistenza già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzia l'esecuzione di pagamenti in spregio del principio della *par condicio creditorum*, in violazione delle cause legittime di prelazione ex art. 2741 c.c., comma 2. Pertanto, ove il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento al dovere di svolgere un'ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale destinato al pagamento dei debiti sociali, ha l'onere di allegare e dimostrare che l'intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione ex art. 2741 c.c.

### Caso di specie

Nella vicenda sottoposta al vaglio della Cassazione, una Fondazione citava in giudizio il Liquidatore di una Società assumendo la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2495 c.c. per non aver adempiuto il proprio mandato con correttezza e buona fede e per aver omesso, in particolare, di richiedere il fallimento in proprio dell'ente. La domanda veniva accolta in primo grado, ma a seguito di appello, la Corte accoglieva le censure proposte poiché non ravvisava profili di responsabilità a carico del Liquidatore.

Secondo la Corte territoriale la responsabilità del liquidatore non sussisteva per due ordini di ragioni: in primo luogo, ritenendo che il creditore non avesse fornito prova che la condotta del liquidatore – concretizzatasi nell'aver disposto la cancellazione della società da lui amministrata dal registro delle imprese – avesse cagionato il mancato soddisfacimento del credito, essendo infondata la prospettazione circa gli obblighi di attivazione del procedimento fallimentare e, più in generale, la condotta che il liquidatore deve tenere in sede di predisposizione del bilancio finale di liquidazione; in secondo luogo, ritenendo che il creditore non avesse fornito neppure prova del fatto che la

dichiarazione di fallimento avrebbe permesso di pervenire alla soddisfazione dei creditori, ciò in virtù del fatto che "la mancata richiesta da parte del liquidatore della società del fallimento di questa non può di per sé integrare profili di responsabilità".

La Fondazione, proponeva quindi ricorso per Cassazione, deducendo la violazione e/o falsa applicazione e/o mancata applicazione di norme di diritto, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per la controversia prospettato dalle parti - ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 - in relazione agli artt. 2495 e 2446 c.c., L. Fall., artt. 6 e 14, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (testo ante riforma del 2006, applicabile *ratione temporis*), ritenendo che la responsabilità del liquidatore ex art. 2495 c.c., fosse palese in quanto lo stesso, nonostante il grave stato di insolvenza in cui si trovava la società da lui amministrata - dimostrato dal verbale di assemblea per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione prodotto dallo stesso liquidatore - non aveva richiesto il suo fallimento, resosi obbligatorio ex art. 14, nel suo testo ante riforma del 2006.

Inoltre, con un ulteriore motivo contestava - ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'illegittimità della sentenza per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio la fondazione riteneva l'erroneità della sentenza della Corte d'Appello per la omessa e/o contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa il fatto controverso, ma decisivo per il giudizio, rappresentato dall'aver la società effettuato pagamenti di debiti sociali, immediatamente prima della sua cancellazione; pagamenti che se fosse stata presentata istanza di fallimento da parte del liquidatore - ricorrendone tutti i presupposti stante il conclamato stato di insolvenza della società - avrebbero potuto essere oggetto di revocatoria andando, così, a costituire l'attivo fallimentare con il quale i creditori sociali avrebbero potuto essere soddisfatti e, prima di tutti, quelli privilegiati come quello della Fondazione.

### **Motivi della decisione**

Con la decisione in analisi, la Cassazione ha accolto il ricorso della Fondazione ed ha cassato la sentenza della Corte di appello, affermando che con riguardo alla corretta interpretazione e applicazione dell'art. 2495 c.c., si prevede che, una volta approvato il bilancio finale di

liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Inoltre, ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori nel caso in cui il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La responsabilità del liquidatore profilata dall'art. 2495, comma 2, c.c., ha natura extracontrattuale. Da ciò discende che il creditore rimasto insoddisfatto che intenda agire nei confronti del liquidatore ha l'onere di provare non solo i presupposti oggettivi della fattispecie (condotta, nesso causale e danno), ma anche il presupposto soggettivo (la colpa o il dolo). Dunque, è necessario provare che vi sia stata una condotta di mancato pagamento dei debiti sociali nonostante l'esistenza nel bilancio finale di liquidazione di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il credito di colui che agisce e che, invece, è stata distribuita ai soci. Ed è necessario, parimenti, provare l'elemento costitutivo di natura soggettiva, ossia che la mancanza dell'attivo sia imputabile a condotta colposa o dolosa del liquidatore.

Orbene, riguardo a ogni punto, la Corte d'appello ha ritenuto che il creditore non abbia fornito alcuna prova di tali elementi. Anzi, all'opposto, ha ritenuto raggiunta la prova dell'insussistenza di un attivo patrimoniale per il tramite del verbale di assemblea dei soci di approvazione del bilancio finale di liquidazione. Dunque, ha escluso la responsabilità del liquidatore, dipendendo il mancato pagamento del debito dalla mancanza di qualsiasi risorsa economica necessaria per poter procedere al suo soddisfacimento. Infine, ha ritenuto che mancasse anche la specifica dimostrazione che la dichiarazione di fallimento avrebbe permesso di pervenire alla soddisfazione dei creditori.

Al riguardo si osserva, innanzitutto, che la responsabilità illimitata del liquidatore nei confronti dei "creditori sociali non soddisfatti", prevista nell'art. 2495, comma 2, c.c., una volta che la società sia stata cancellata, prescinde dall'accertamento di un formale stato di insolvenza della società da parte del liquidatore, obbligato in tal senso solo ove la mancata dichiarazione di fallimento produca una situazione di aggravamento del dissesto, rilevante ai fini penali, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, posto

che la procedura fallimentare, all'epoca, si sarebbe potuta avviare allorché l'avesse richiesta un creditore o il Pubblico Ministero, ovvero anche il debitore in proprio (con onere, per quest'ultimo, di provare lo stato di insolvenza L. Fall., ex art. 14, nella versione ante 2006), non costituendo propriamente un atto obbligatorio per gli amministratori o liquidatori della società, se non nei casi eccezionali sopra indicati, non adeguatamente dedotti dalla parte attrice. L'art. 2495 c.c., in questione, nel comma 1, prevede che, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese e, nel comma 2, sancisce che, ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza del riparto andato a loro favore, e nei confronti dei liquidatori senza limitazione, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.

In questo ambito di responsabilità del liquidatore verso il creditore sociale rimasto insoddisfatto, occorre svolgere alcune riflessioni sulla natura della responsabilità "illimitata" prevista per il liquidatore nei confronti dei creditori sociali, sussistente pur dopo la cancellazione della società. Non è un caso, infatti, che allorché la società sia stata sciolta, si preveda per i liquidatori una responsabilità sociale illimitata, parificata in tutto a quella degli amministratori, ora come allora (cfr. il vigente art. 2489, comma 2, c.c., e la vecchia versione dell'art. 2452 c.c., che richiamava l'art. 2276 c.c.), in relazione alla natura dell'incarico rivestito, da valutarsi in rapporto al dovere del liquidatore di agire in modo conservativo, utile alla liquidazione, sì da evitare la dispersione del patrimonio sociale, oramai destinato alla liquidazione, e dunque al pagamento dei debiti sociali e alla distribuzione dell'attivo, ove presente, a favore dei soci, come precisato nel art. 2489 c.c., comma 1. Difatti i creditori, fino a che la società non è stata cancellata, anche se in ipotesi quest'ultima versi in stato di scioglimento, fanno affidamento sul patrimonio della società, il quale costituisce la garanzia patrimoniale generica su cui possono rivalersi e di cui possono chiedere persino la reintegrazione ex art. 2394 c.c., sia agli amministratori che ai liquidatori. Ed invero, la responsabilità del liquidatore, una volta che ha provveduto a cancellare la società, permane direttamente nei confronti del singolo creditore

rimasto eventualmente insoddisfatto, ove il mancato pagamento del credito sia derivato da sua colpa, in considerazione della violazione di obblighi inerenti alla natura dell'incarico che il liquidatore ricopre nella fase in cui la società è sciolta e non può più dinamicamente operare nell'esercizio dell'impresa, con assunzione di rischi ed oneri assimilabili a quelli degli amministratori che agiscono in una situazione di scioglimento non dichiarato, ex art. 2485, comma 1, c.c.

L'approdo cui è pervenuto il legislatore nel conformare la responsabilità del liquidatore, dunque, è frutto di una linea comune di pensiero giurisprudenziale e dottrinale che, nel corso degli anni, si è sviluppata intorno al tema della responsabilità degli organi liquidatori nei confronti della società, dei creditori sociali e dei soci, sull'assunto che essi sono tenuti al precipuo obbligo di liquidare al meglio - in modo utile - l'attivo patrimoniale, per ripartirlo equamente tra i soci solo una volta effettuato il pagamento dei debiti sociali, secondo l'ordine legale di priorità dei corrispondenti crediti sancito nel piano di liquidazione.

La giurisprudenza ha avuto occasione di sottolineare la priorità che assume l'interesse dei creditori, stakeholders della società, soprattutto nella fase in cui essi non possono più fare affidamento nell'operatività dell'impresa e nella continuità aziendale, a vedere soddisfatti i propri crediti, tant'è che sin dal 1980 la Suprema Corte ha sancito la nullità della convenzione fra i soci di una società per azioni, amministratori e detentori dell'intero pacchetto azionario, la quale sia rivolta a trasferire i beni sociali, in favore dei soci stessi o di terzi, senza il preventivo soddisfacimento dei creditori della società, per violazione delle norme imperative che tutelano la integrità del patrimonio della società a garanzia dei creditori, e che ne consentono l'assegnazione ai soci solo nel caso e con la procedura dello scioglimento e messa in liquidazione dell'ente (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 326 del 18/01/1988). Così i giudici di merito sono giunti a sostenere, sempre nella vigenza delle norme abrogate dalla novella del 2003, che il diritto dei soci alla ripartizione dell'attivo sorge solo se, dopo il pagamento dei debiti, residui un saldo attivo da distribuire.

Non si può sottacere, in proposito, che in relazione all'attuale normativa che espressamente tutela la posizione di creditori in tale delicata fase, conseguente allo scioglimento della società, anche se in ipotesi non dichiarato, imponendo agli

amministratori tenuti a gestire la società, scioltasi per qualsiasi causa, anche di diritto, "ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale", ex art. 2486 c.c., comma 1, tra le Corti di merito si è diffusa l'opinione in base alla quale, sul "gestore" del patrimonio da destinare alla liquidazione (i.e. il liquidatore nominato a tal fine ex art. 2487 c.c.), gravi l'obbligo di rispettare il precetto della par condicio creditorum, sebbene detto obbligo non sia espressamente menzionato nelle norme di settore.

E così, da ultimo, si è sancito che il liquidatore di una società a responsabilità limitata è responsabile, ai sensi delle generali previsioni di cui all'art. 2043 c.c. e art. 2476, comma 6, c.c., per il danno patito dal creditore che, al termine della procedura di liquidazione, sia stato soddisfatto in una percentuale inferiore rispetto a quella di altri creditori di pari grado. Il risarcimento, in tale caso, viene considerato pari all'importo che il creditore avrebbe avuto diritto di ricevere laddove il liquidatore avesse correttamente rispettato il principio della par condicio creditorum, tenendo conto di eventuali cause di prelazione dei crediti.

A questa giurisprudenza occorre dare seguito. L'evoluzione giurisprudenziale sopra descritta dimostra come il principio della par condicio creditorum sia certamente un corretto parametro per considerare la sussistenza e l'entità di una lesione del credito avvenuta per opera del liquidatore nella fase di liquidazione del patrimonio della società, a prescindere dall'apertura di una procedura concorsuale nei confronti della società debitrice, valendo esso come criterio generale per disciplinare la fase di pagamento dei debiti sociali nel corso della liquidazione. Lo stesso principio, infatti, è rinvenibile, a livello più generale, negli artt. 2740 e 2741 c.c., che regolano il concorso dei creditori e le cause di prelazione, laddove si prescrive l'obbligo del debitore di effettuare i pagamenti rispettando "il diritto dei creditori ad essere egualmente soddisfatti, salvo le cause legittime di prelazione".

Se, dunque, precipuo dovere del liquidatore è quello di procedere a un'ordinata liquidazione del patrimonio sociale pagando i debiti sociali, per conto della società debitrice, secondo il principio della par condicio creditorum, pur nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione, al precipuo fine di evitare la compressione dei diritti dei creditori che quel patrimonio è, per definizione, destinato a

garantire, è logico assumere che in capo al medesimo liquidatore gravi l'obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali prima di procedere ai relativi pagamenti, riparando gli eventuali errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati nei bilanci. Difatti, tra gli obblighi del liquidatore si annovera anche quello di accertare l'insieme dei debiti sociali e di graduarli nel rispetto dei privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali, per loro natura, dovrà essere antergato rispetto a quello di crediti non assistiti da alcuna causa di prelazione.

Nel caso specifico, dunque, rileva certamente considerare che le norme di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c., che istituiscono un privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro per i crediti per contributi, sono pacificamente riferibili ai crediti della Fondazione, secondo quanto statuito da una giurisprudenza che qui si intende confermare (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5818 del 14/06/1990; Sez. 1, Sentenza n. 11115 del 23/12/1994). Pertanto, nel valutare il danno lamentato da quest'ultimo ente, derivato dalla mancata considerazione del suo credito da parte del liquidatore, occorre riferirsi all'ordine preferenziale di pagamento che, in ipotesi, il credito privilegiato avrebbe dovuto ricevere nella fase in cui il liquidatore ha proceduto ad effettuare il pagamento di parte dei debiti sociali, a discapito di altri già esistenti ma pretermessi, evento in base al quale deve valutarsi il danno in concreto ricevuto dal creditore rimasto insoddisfatto.

Assume, quindi, rilievo che, ai fini del decidere, la Corte di merito non abbia considerato la rilevanza di tale evidenza documentale, attestante l'inadempimento della società nei confronti di un creditore sociale assistito da privilegio, in ipotesi rilevante ai fini dell'affermazione di una responsabilità del liquidatore nei confronti del creditore sociale rimasto estraneo alla ripartizione dell'attivo andata a favore di altri creditori sociali.

In punto di onere della prova, occorre rammentare che, in linea generale, l'inadempimento contrattuale di una società di capitali nei confronti di un terzo (sia esso socio o creditore) non implica automaticamente la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente, generalmente descritta nell'art. 2395 c.c., atteso che tale responsabilità, di natura

extracontrattuale, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente, come si evince, fra l'altro, dall'utilizzazione, nel testo della norma, dell'avverbio "direttamente", il quale esclude che l'inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità diretta del socio o del creditore nei confronti di amministratori o liquidatori (cfr. Sez. 6-1, Ordinanza n. 15822 del 12/06/2019).

Conseguentemente, trattandosi del mancato pagamento di un debito sociale riferito a un'attività compiuta dal liquidatore nell'esercizio delle sue funzioni, equiparabile a quella di un amministratore, anche in riferimento alla responsabilità delineata in termini specifici nell'art. 2495, comma 2, c.c., grava sul creditore rimasto insoddisfatto l'onere di dedurre e allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della par condicio creditorum, tenuto conto della legittima causa di prelazione di cui beneficia *ex lege* il suo credito, e dunque ha provocato un danno ingiusto.

Quanto alla prova della effettiva lesione del credito (il danno), subita a causa della condotta di *mala gestio* addebitabile al liquidatore, occorre operare un distinguo tra la responsabilità "limitata" dei soci e la responsabilità "illimitata" del liquidatore dopo la cancellazione della società, rispettivamente previste nell'art. 2495 c.c., nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti.

Difatti, quando vi sia stata una ripartizione dell'attivo andata a favore dei soci e il creditore si determini ad agire nei confronti di questi, è proprio il limite indicato al soddisfacimento del credito che impone precisi oneri probatori in capo al creditore. In questo caso, è attraverso la vicenda successoria regolata *ex lege* che il socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale, ed è pertanto il creditore a dover provare che l'importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dal socio in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio. È evidente, dunque, che in tale limitato caso la percezione della quota dell'attivo sociale assurga a elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio: sicché, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., tale circostanza deve essere dimostrata da chi faccia valere il diritto in giudizio.



Ove, invece, come nel caso in esame, venga fatta valere la "responsabilità illimitata" per colpa del liquidatore nei confronti del creditore che assume essere stato ingiustamente pretermesso nella fase di pagamento dei debiti sociali, con trattamento preferenziale andato in favore di altri creditori, non rileva tanto la sussistenza o meno di un residuo attivo da ripartire tra i soci nel bilancio finale di liquidazione, nè tantomeno l'appostazione o meno nel bilancio finale di liquidazione del corrispondente debito sociale non pagato, quanto piuttosto l'indicazione, da parte del creditore che agisce in responsabilità, del credito sociale non considerato e dello specifico danno subito in rapporto ad altri crediti andati soddisfatti, poiché, tramite il richiamo alla colpa del liquidatore, occorre dedurre e allegare le specifiche condotte del liquidatore che si pongono in violazione degli obblighi connaturati all'incarico ricevuto.

Conseguentemente, *ex latere creditoris*, il creditore rimasto insoddisfatto dall'attività liquidatoria, per far valere la responsabilità del liquidatore, dovrà dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti.

Alla luce di quanto sopra osservato, deve rilevarsi l'erroneità della interpretazione della norma di cui all'art. 2394, comma 2, c.c., offerta dalla Corte di merito, in termini tali da imporre al creditore di provare un danno risarcibile in relazione ai dati formalmente esposti nel bilancio finale di liquidazione che, nell'ipotesi in esame, dà conto dell'assenza di un residuo attivo da ripartire tra i soci; altrettanto errata deve considerarsi l'impostazione secondo cui il creditore, per far valere la violazione del principio di par condicio creditorum, già attestata dal fatto che il liquidatore aveva esaurito l'attivo con il pagamento di alcuni debiti sociali, avrebbe dovuto invece provare in quali termini egli avrebbe potuto recuperare in tutto o in parte il suo credito in una eventuale procedura concorsuale, essendo una proiezione relativa a un evento non necessario ai fini della considerazione della violazione del principio di parità di trattamento tra i creditori, già integrata con i pagamenti di parte dei debiti sociali, effettuati dal liquidatore. Difatti,

qualora il risultato di azzeramento dell'attivo ottenuto dal liquidatore, "a monte", sia riconducibile a un utilizzo della massa attiva liquidata e utilizzata per il pagamento di parte dei debiti della società, a scapito di altri debiti sociali non egualmente considerati, sussiste una responsabilità del liquidatore che abbia eventualmente provveduto ai pagamenti dei debiti sociali in violazione del principio della par condicio indicato nell'art. 2741 c.c., pretermettendo un credito sociale già all'epoca liquido ed esigibile, di carattere privilegiato rispetto ad altri.

Alla luce di quanto sopra, riguardo alla responsabilità del liquidatore dopo la cancellazione della società va affermato il seguente principio di diritto: "in tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società, ex art. 2495 c.c., comma 2, il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma comunque provato quanto alla sua sussistenza già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzia l'esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par condicio creditorum, in violazione delle cause legittime di prelazione ex art. 2741 c.c., comma 2. Pertanto, ove il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento al dovere di svolgere un'ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale destinato al pagamento dei debiti sociali, ha l'onere di allegare e dimostrare che l'intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione ex art. 2741 c.c.".

## Corte di Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza, 15 giugno 2020, n. 11465

### Massima

Il contratto d'opera professionale con la Pubblica Amministrazione necessita della forma scritta *ad substantiam*.

L'osservanza del requisito richiede la redazione di un atto sottoscritto dal professionista e dall'organo che ha la rappresentanza dell'ente all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso.

La sussistenza del contratto non può ricavarsi da altri atti, neppure se correlati dall'accettazione del professionista; non può quindi sopperirvi una delibera di autorizzazione dell'organo collegiale dell'ente, in quanto atto a rilevanza meramente interna.

### Caso di specie

La vicenda sottoposta al vaglio degli Ermellini prende le mosse rapporto d'opera professionale intercorso tra un Comune ed un architetto e la successiva opposizione proposta dall'ente avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore del professionista per il pagamento del compenso.

Il Tribunale accoglieva l'opposizione, accertando che l'incarico era stato validamente conferito con delibera e che la condizione sospensiva contenuta nel disciplinare d'incarico (che subordinava il compenso del professionista alla corresponsione di un finanziamento regionale) non si era avverata.

La situazione viene ribaltata in appello: i Giudici accertavano infatti l'esistenza di un giudicato interno sulla validità del contratto d'opera, rilevando che il Comune non aveva proposto appello incidentale contro il rigetto dell'eccezione di nullità del contratto.

Quanto alla clausola che subordinava il compenso del professionista all'erogazione del finanziamento regionale la ritenevano nulla, stante la natura

onerosa del rapporto professionale intercorso tra l'architetto e il Comune.

A seguito di impugnazione dell'ente, la vicenda giungeva in Cassazione.

### **Motivi della decisione**

Il ricorrente contestava innanzitutto l'esistenza del giudicato interno sulla validità del contratto d'opera.

Questo perché, a suo dire, il Giudice di primo grado si sarebbe pronunciato sulla mera legittimità delle delibere comunali di conferimento dell'incarico e finanziamento del progetto ma non sull'eccezione di nullità del contratto per carenza di forma *ad substantiam*.

Non essendo mai stata formulata un'eccezione di nullità non sussisteva neppure l'esigenza di proporre appello incidentale; in ogni caso, atteso che il Comune era risultato vittorioso in primo grado, era sufficiente la riproposizione delle difese in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

Sempre il ricorrente eccepiva l'erronea declaratoria (d'ufficio) di nullità di una clausola del disciplinare di incarico: un atto di autorizzazione con mera efficacia interna all'ente che però non si era tradotto in un contratto sottoscritto dal rappresentante comunale e dal professionista, di fatto inesistente.

Di qui il motivo per cui il Comune non aveva dedotto la nullità della clausola, né in primo, né in secondo grado.

La Corte di merito sarebbe quindi incorsa nel vizio di ultrapetizione, dichiarando nulla la clausola di un contratto inesistente di cui era stata eccepita la nullità.

Quanto alla prima censura la Corte la reputa infondata e lo fa muovendo dall'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 11799/2017, che a sua volta conferma la sentenza, sempre a Sezioni Unite, n. 7700/2016).

I Giudici ribadiscono la necessità dell'appello incidentale anche in caso di soccombenza c.d. teorica, cioè quando l'esito del giudizio è favorevole al convenuto ma un'eccezione di merito da questa proposta viene tuttavia respinta, sia con motivazione espressa che in maniera implicita ma comunque chiara e inequivoca.

Nel caso di specie il Comune, pur vittorioso in primo grado, era risultato soccombente rispetto all'eccezione di nullità del contratto per cui, secondo gli Ermellini, per evitare la formazione del

giudicato sulla validità del contratto avrebbe dovuto proporre appello incidentale.

La seconda doglianza trova invece accoglimento.

La Corte osserva che il contratto d'opera professionale con la Pubblica Amministrazione, anche quando questa agisce al pari di un soggetto privato, necessita della forma scritta a pena di nullità.

Il conferimento dell'incarico dev'essere quindi formalizzato mediante un atto, sottoscritto dal professionista e dall'organo che ha la rappresentanza dell'ente all'esterno, contenente l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso.

Ai fini di validità del contratto deve pertanto escludersi che la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti, neppure se accompagnati dall'accettazione scritta del professionista, quali ad esempio una delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico (come in questo caso).

Né è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, in quanto questa, anche se sottoscritta dall'organo rappresentativo dell'ente, resta un atto interno a quest'ultimo, che può revocarla a sua discrezione (cfr. Cass. n. 1167/2013).

Secondo la Corte il contratto concluso con la Pubblica Amministrazione in difetto del predetto requisito formale è quindi nullo e non è sanabile in alcun modo e sotto nessun profilo: questo perché gli atti negoziali della Pubblica Amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (vds. Cass. n. 22501/2006).

Nel caso di specie, con l'opposizione a decreto ingiuntivo e la comparsa di costituzione nel giudizio d'appello il Comune aveva chiesto la declaratoria di nullità del contratto concluso con il professionista per assenza di forma scritta *ad substantiam*.

La Corte d'Appello si è tuttavia pronunciata non sulla nullità del contratto ma su quella di una clausola della delibera della Giunta Municipale, contenente il disciplinare di incarico: un atto con efficacia interna all'ente, che lo autorizzava a conferire l'incarico al professionista ma che avrebbe dovuto perfezionarsi tramite sottoscrizione delle parti, non essendo ipotizzabile una conclusione tacita o mediante il consenso.

I Giudici d'appello hanno quindi errato nel rilevare un profilo di nullità che non solo non era stato dedotto nei giudizi di merito, ma nemmeno poteva essere rilevato d'ufficio, proprio perché la

clausola del disciplinare di incarico era priva di rilevanza esterna.

Muovendo da tali considerazioni la Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso, cassando la sentenza e rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello, chiamata a provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità attenendosi al seguente principio di diritto: *“Il contratto d’opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta ad substantiam. L’osservanza della forma scritta richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell’organo dell’ente legittimato ad esprimerne la volontà all’esterno, nonché l’indicazione dell’oggetto della prestazione e l’entità del compenso. La sussistenza del contratto non può ricavarsi dalla delibera dell’organo collegiale dell’ente che abbia autorizzato il conferimento dell’incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria”*.

## **Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza, 24 giugno 2020, n. 12387**

### **Massima**

**La Consulenza Tecnica è un atto processuale, il dato istruttorio da cui ricavare il “fatto storico” il cui esame è stato omesso dal Giudice del merito e che la parte è tenuta ad indicare sufficientemente, ma non si identifica con quest’ultimo.**

**La CTU è un atto processuale che ha funzione di ausilio del Giudice nella valutazione dei fatti ed elementi acquisiti e che assurge in certi casi a vera e propria fonte di prova.**

**L’omesso esame degli esiti della Consulenza Tecnica non integra quindi il vizio di cui all’art. 360, primo comma n. 5 c.p.c. (omesso esame di un fatto decisivo del giudizio): la CTU costituisce infatti l’elemento istruttorio, il “dato” da cui poter trarre il “fatto storico” rilevato e/o accertato dal consulente ed eventualmente omesso dal giudice, ma non si identifica con quest’ultimo.**

## Caso di specie

Nell'ambito della vicenda portata all'attenzione dei Giudici di legittimità, la ricorrente lamentava la nullità della sentenza impugnata in base a due distinti motivi, entrambi inerenti alla CTU espletata nel giudizio di primo grado.

Con il primo motivo invocava la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 61 e 62 c.p.c., in quanto, pur avendone riconosciuto la validità di contenuto, la Corte territoriale si era erroneamente discostata dagli esiti della consulenza tecnica senza un'idonea motivazione.

Con il secondo motivo deduceva la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. e 3 e 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, identificato negli esiti della CTU.

## Motivi della decisione

Gli Ermellini reputano entrambi i motivi inammissibili.

Quanto al primo, osserva la Cassazione che non sussiste la prospettata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

La ricorrente lamenta infatti l'erronea valutazione della CTU ma non che il Giudice abbia giudicato in base a prove non introdotte dalle parti, e disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, o che abbia disatteso il principio di libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativa, o, al contrario, che abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. n. 11892/2016).

Quanto al secondo motivo, gli Ermellini rammentano che l'art. 360 primo comma, n. 5 c.p.c., introduce lo specifico vizio relativo all'omesso esame di un fatto storico (principale o secondario), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ciò impone al ricorrente che invochi tale violazione di indicare tale "fatto storico", allegando il "dato", testuale o extra-testuale in base al quale risulta esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (*ex multis*, Cass. Civ., SS.UU., n. 8053/2014).

Ciò tenendo ben presente – chiariscono i Giudici – che l'omesso esame di elementi istruttori non

integra di per sé il vizio in questione se il fatto è stato comunque preso in considerazione dal giudice, anche se la sentenza non ha dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La Suprema Corte osserva che le censure addotte dalla ricorrente mancano di tali evidenze a supporto: la Consulenza Tecnica d'Ufficio in quanto tale non può infatti ricondursi, di per sé, alla nozione richiamata all'art. 360 n.5 c.p.c.

Il "fatto storico" di cui al menzionato articolo è un accadimento fenomenico esterno alla dinamica del processo, dunque alla sequela di atti e attività disciplinati dal codice di rito, e ha pertanto natura e portata diverse rispetto al "fatto processuale", che segna invece il diverso ambito del vizio deducibile ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (in questo senso Cass. Civ. n. 18328/2019).

La CTU è appunto un atto processuale che ha funzione di ausilio del Giudice nella valutazione dei fatti ed elementi acquisiti (c.d. consulenza deducente) e che in certi casi (ad esempio in ambito di responsabilità sanitaria) assurge a fonte di prova dell'accertamento dei fatti (c.d. consulenza percipiente).

Costituisce quindi l'elemento istruttorio, il "dato" (secondo la citata Cass. Civ., SS.UU., n. 8053/2014) da cui è possibile trarre il "fatto storico" rilevato e/o accertato dal consulente, il cui esame è stato omesso dal giudice del merito e che la parte è tenuta ad indicare sufficientemente.

Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata ad invocare l'omesso esame di un "fatto storico" decisivo da parte della Corte senza tuttavia indicarlo, posto che la CTU, per quanto detto, non è qualificabile in tal senso.

La Cassazione osserva che, peraltro, i fatti dedotti in ricorso risultavano puntualmente esaminati, seppur risolti in modo divergente rispetto alle aspettative della ricorrente, anche in relazione alla CTU.

Le doglianze si risolvono quindi nella prospettazione di un vizio di motivazione non coerente con il paradigma normativo, che indurrebbe ad una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, non ammissibile in sede di legittimità.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.





# LEAP

---

NEWSLETTER

---

Leap è un progetto editoriale a cura dello Studio Legale Lipani, Catricalà & Partners. È vietata ogni distribuzione non autorizzata.

© Copyright 2020 | Lipani Catricalà & Partners